

CONVENZIONE QUADRO

tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28 febbraio 1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.10.2020

e

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (d'ora in poi "Consob"), codice fiscale n. 80204250585, con sede legale in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. Paolo Savona nato a Cagliari, il 6 ottobre 1936 legittimato alla firma del presente atto

premesso che

- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Università degli studi di Genova e Consob (d'ora in poi le "Parti") intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
- a tal fine sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di cooperazione;
- per tale ragione, l'Università degli studi di Genova e Consob reputano necessaria una formalizzazione dei loro rapporti in termini generali mediante la presente convenzione quadro (d'ora in poi la

"Convenzione");

– la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi "Singoli Progetti"),

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

1. Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei capitali.

2. Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.

3. Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre iniziative culturali.

4. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, Consob potrà mettere a disposizione dell'Università degli studi di Genova proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio, con le modalità previste dal successivo art. 3.

Art. 3 – Accordi attuativi

1. Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro

delegati.

Art. 4 – Coperture assicurative

1. Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nei Singoli Progetti. Il personale sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza in esecuzione della Convenzione e si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel pieno rispetto della disciplina vigente.

Art. 6 – Durata

1. La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di tre anni in mancanza di una disdetta da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata o tramite pec da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza. Sarà rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Art. 7 – Registrazione

1. La Convenzione si compone di n. 5 pagine ed è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che

ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a CONSOB il rimborso della quota di spettanza.

4. L'altra Parte provvederà al rimborso mediante versamento diretto della quota parte dell'imposta gravante sulla stessa tramite l'operazione girofondi sul conto BANCA d'ITALIA T.U. 0036766; causale: rimborso imposta di bollo - Convenzione quadro tra Università degli studi di Genova e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Art. 8 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per la Consob è la Dott.ssa Nadia Linciano.

Per l'Università è il Prof. Michele Siri.

2. Ciascuna Parte, con provvedimento del legale rappresentante, po-

trà sostituire il proprio referente, dandone successiva comunicazione all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Università	Commissione Nazionale
degli studi di Genova	per le Società e la Borsa
<i>(Il Rettore)</i>	<i>(Il Presidente)</i>
Prof. Federico Delfino	Prof. Paolo Savona